

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE MARIA LOMBARDI

Seduta del 29/09/2020

FATTO

In data 28 luglio 2015, il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente il contratto di finanziamento n.***86 per complessivi 26.640,00 euro, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione in centoventi rate da 222,00 euro ciascuna. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente con effetto dall'1 febbraio 2020, dopo il pagamento di cinquantuno rate di rimborso. Proposto infruttuosamente reclamo, il ricorrente ha chiesto che l'Arbitro condanni l'intermediario alla retrocessione della parte non maturata, in virtù dell'estinzione anticipata, di commissioni e spese, per complessivi 1.319,46 euro, oltre interessi e spese legali.

L'intermedio, confermati i fatti esposti dal ricorrente ha eccepito che, in sede di riscontro al reclamo si era dichiarato disponibile a rimborsare al cliente la somma di 450,00 euro, che il ricorrete ha rifiutato; che il comportamento della banca in sede di estinzione anticipata del finanziamento, è stato pienamente aderente alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza avendo operato la tradizionale distinzione tra costi legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento (non ripetibili) e costi connessi alla durata del rapporto e quindi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del rapporto; che la recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea C-383/18, pronunciata in data 11 settembre 2019, non può comportare il superamento della distinzione tra i costi sopra descritti, in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento; inoltre, che è necessario, rilevare come l'art. 16 della Direttiva, dispieghi una efficacia

orizzontale (tra Stato membro ed il singolo) e non anche una efficacia diretta nei rapporti tra privati. In merito alle specifiche voci commissioni, la resistente ha affermato che le commissioni di intermediazione sono state trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; trattandosi di spese che remunerano una attività propedeutica all'erogazione dei finanziamenti da parte di un soggetto terzo, non sono soggette a restituzione pro quota; che le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso pro quota in quanto percepite dalla banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende; in ordine alle commissioni di gestione, che in sede di conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata nella misura di 119,37 euro. Con riguardo alla metodologia di calcolo utilizzata, la resistente ha fatto presente che la stessa risponde ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie e, nello specifico, dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39). Inoltre, la resistente ha contestato che con il "Piano di Ammortamento", sottoscritto per accettazione e presa visione da parte del cliente, quest'ultimo ha avuto specifica contezza della ripartizione dei costi e degli interessi, oltre ad avere notizia ed accettato che in caso di estinzione anticipata del finanziamento sarebbe stata restituita la somma indicata nella colonna "quota oneri" esplicativa delle voci commissionali che dipendono dalla durata del contratto e come tali soggette a rimborso al cedente, per la sola quota non maturata. Quanto, infine, alla voce spese di istruttoria, la resistente ha affermato trattarsi di una mera e formale attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa, conseguendone che tale attività genera spese con natura "non ricorrente". Di conseguenza, la parte resistente ha richiesto, in via principale, di "rigettare [...] l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione e gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato [...]" pari a 119,37 euro; *"rigettare [...] l'avversa richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione"*; *"rigettare [...] la richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria"*, e, in via subordinata, *"nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo"* pari a 450,00 euro *"rifiutato dal ricorrente"*; *"in via di ulteriore subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni"* pari a 119,37 euro.

In sede di repliche, la parte ricorrente, *"con riguardo alle considerazioni esposte dalla controparte relative al ricorso in oggetto"* ne ha specificato la ferma contestazione richiamando quanto già esposto in fase di reclamo e chiedendo al Collegio l'accoglimento della domanda avanzata con ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, da cui deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato a ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi *"dovuti per la vita residua del contratto"*.

Il Collegio, nel procedere all'esame del ricorso nel merito, richiama i principi enunciati dal

Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione degli eventuali costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Tanto premesso, il Collegio, procedendo alla specifica analisi delle singole commissioni, rileva come le parti concordino nel ritenere che il prestito è stato estinto anticipatamente con effetto dal 1 febbraio 2020, decorsa la cinquantunesima rata sulle centoventi originariamente previste.

Nel caso di specie, la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente con riguardo alle spese e agli oneri non maturati ha ad oggetto la quota parte non maturata, al netto di quanto già rimborsato per la voce *“commissioni di gestione”* in sede di conteggio estintivo (119,37 euro). Ne segue che, quanto alle *“spese di istruttoria”*, per come descritte in contratto, gli orientamenti condivisi dei Collegi hanno ritenuto trattarsi di clausola avente natura *upfront*, come anche è stato assunto per le *“commissioni di attivazione”*. Quanto ai *“costi di intermediazione”*, la cui rimborsabilità è stata ribadita dallo ABF nel marzo 2020, gli orientamenti condivisi dei Collegi sono giunti ad analoghe conclusioni.

Alla luce di questo, considerati gli orientamenti espressi dal Collegio e ferme le valutazioni di spettanza del Collegio sull’applicazione del criterio dell’equità integrativa al caso di specie, si descrivono, qui di seguito, le somme meritevoli di rimborso a titolo di commissioni e oneri assicurativi non goduti, applicando alle voci avente natura *up front*, il criterio *“finanziario”* al tasso d’interesse nominale (*i.e.* curva degli interessi secondo il piano di ammortamento). Per quanto attiene il rimborso della *“commissione di gestione”*, facendosi applicazione del criterio contrattuale che fa riferimento al piano di ammortamento del prestito, il Collegio ne ribadisce l’avvenuto integrale rimborso per l’ammontare di 119,37 euro, mentre per le spese di istruttoria fissa a 129,46 euro l’ammontare da corrispondere, per le commissioni di attivazione l’ammontare di 344,88 euro e per i costi di intermediazione la somma di 374,44 euro.

La domanda deve pertanto essere accolta parzialmente, tenuto conto dei rimborsi già effettuati pari a 119,37 euro, risultando un importo dovuto pari a 848,78 euro, oltre a interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5304 del 2013), che

non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (1.319,46 euro), in quanto quest'ultimo ha utilizzato il *pro rata temporis* per tutte le voci richieste.

In merito alla rimborsabilità delle spese legali, secondo quanto affermato dal Collegio di coordinamento n. 3498 del 2012 e, da ultimo, dal Collegio di Coordinamento n. 6174 del 2016, si afferma che *“... le spese di assistenza professionale, che peraltro debbono essere state chieste già nel reclamo, non sono di regola dovute e, quindi, la relativa domanda non può trovare accoglimento; costituisce eccezione al suddetto principio l'ipotesi in cui l'intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente”*. In considerazione, quindi, della serialità del contenzioso in essere in materia di cessione del quinto, in linea con l'orientamento già espresso dal Collegio di Coordinamento, le spese legali non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 848,78 (ottocentoquarantotto/78), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI